



Sent. n. 476/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 71006 R.G. promosso da (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi De Rosa (DRSGLG70S25F839O), elettivamente domiciliata presso il suo studio a Napoli in via Foria n. 42 (pec gianluigiderosa@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 20.9.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa della ricorrente.

Fatto e Diritto

1. La ricorrente (omissis), dipendente del Ministero dell'istruzione, ha riassunto innanzi a questa Corte, a seguito di sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione lavoro – sent. 18.1.2018 n. 314, il ricorso proposto nei confronti dell'Inps per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 75 per cento ai fini del beneficio di due mesi, per ogni anno di servizio, di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione e all'anzianità contributiva (art. 80 comma 3 della l. 23.12.2000 n. 388).

Al riguardo l'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 prevede quale presupposto per la concessione del beneficio della contribuzione figurativa l'accertamento di un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Ebbene la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Napoli in data 24.9.2016 ha accertato un'invalidità permanente della (omissis) nella percentuale

del 55 per cento.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha contestato il giudizio della Commissione medica di Napoli e ha chiesto che venga accertata la sua invalidità nella misura uguale o superiore al 75 per cento, in considerazione di un grave quadro patologico come dimostrato dalla documentazione in atti: *“Esiti di trauma cranico, intervento di polipectomia endoscopica, dislipidemia, osteopenia M.R.G.E., rettocolite ulcerosa con positività ANA, sindrome ansioso-depressiva, esofagite da reflusso”*.

2. Con la memoria di costituzione del 31.1.2023 l'Inps ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda in via amministrativa del predetto beneficio come richiesto dall'art. 153 comma 1 lett. b del codice di giustizia contabile; nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso.

3. A seguito dell'udienza del 13.2.2023 con la sentenza parziale/ordinanza n. 147 del 6.3.2023 questo Giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Inps e contestualmente, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire un motivato parere sui seguenti quesiti: *“se la Sig.ra (omissis) si trovi nella condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74 per cento ovvero se il*

quadro morboso riferibile alla stessa sia ascrivibile a una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tab. A del DPR 834/81, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 l. n. 388/2000; quale sia, in caso positivo, la relativa data di decorrenza”.

4. A seguito dell'udienza del 16.10.2023 e in assenza del deposito del parere, con l'ordinanza n. 201 del 23.10.2023 questo Giudice ne ha sollecitato il deposito all'Asl di Salerno.

5. Con la nota depositata il 3.11.2023 l'Asl di Salerno ha comunicato che *“la Sig.ra (omissis) convocata a visita medico collegiale per il 25.9.2023 è risultata assente”.*

6. Nell'udienza del 22.3.2024, in assenza del difensore di parte ricorrente, e atteso che non è stata fornita alcuna giustificazione della mancata presenza della (omissis) alla visita medica fissata per il 25.9.2023, con l'ordinanza n. 52 del 15.4.2024 questo Giudice ha ordinato all'Asl di Salerno di provvedere al deposito del parere senza visita medica diretta e in base alla documentazione amministrativa sanitaria presente nel fascicolo di causa.

7. In data 30.8.2024 l'Asl di Salerno ha depositato il parere richiesto con la sentenza parziale/ordinanza n. 147 del 6.3.2023.

8. Nell'odierna udienza del 20.9.2024 la difesa dell'Inps si è integralmente riportata a quanto prospettato nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

9. In via preliminare si ricorda che con la sentenza parziale/ordinanza n. 147 del 6.3.2023, a cui si rinvia, è stata respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Inps per l'assenza dell'istanza in via amministrativa del bonus di due mesi di contribuzione figurativa. In tale occasione questo Giudice ha affermato che *“la natura vincolata e rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 dell'atto di riconoscimento del beneficio rende evidente che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire al ricorrente il bene giuridico richiesto”*.

10. Nel merito il ricorso è infondato.

L'art. 80 del DPR n. 388/2000 prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche

amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

Ebbene parte ricorrente non risulta in possesso dei requisiti necessari per la concessione del suddetto beneficio, atteso che la Commissione medica Asl Salerno a seguito di attento esame della documentazione in atti ha formulato il seguente giudizio *“Si premette che il presente giudizio diagnostico è stato formulato sull’attento studio degli atti presenti in fascicolo, comprendenti certificazioni effettuate fino al 2016. La sig.ra (omissis) risulta affetta da rettocolite ulcerosa diagnosticata il 2013 ed in fase di remissione nel 2016. Esiti di polipectomia endoscopica. Spondilodiscoartrosi cervicale in esiti di erniectomia C5-C6. Quadro strumentale di osteopenia diffusa. Si ritiene che le infermità accertate dallo studio degli atti non determinano una riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore, sulla scorta delle tabelle di legge per l’invalidità civile. Parimenti, il quadro morboso accertato non è ascrivibile a nessuna delle categorie dalla I alla IV alla Tab A del DPR 834/81”*.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le

premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 20.9.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23.09.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)